SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1994.

Elenco di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, concernente le domande di agevolazione presentate ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore di iniziative produttive non deliberate dai disciolti organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

94A4387

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1994, n. 436.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato*). — *1.* I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Art. 2.

Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Art. 4.

Disposizioni sulle società per azioni per la gestione degli impianti idrici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

1. Alle società per azioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993; n. 96, si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Le azioni delle società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale delle predette società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 5.

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

1. Nei limiti delle risorse disponibili e in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola-meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 6.

Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0478

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1994, n. 437.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1*. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15 i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1*. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione).* — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazionecon le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui,

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto di sicurezza che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale, un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui

all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1 ».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni)*. — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1.* Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4:

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzioni di presidente;

b) del direttore del servizio igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza.

2. I dirigenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali)*. — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

b) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) un esperto del Dipartimento della protezione civile;

d) un esperto della regione.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577.

3. Per l'espletamento dell'attività istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e, per gli aspetti legati al rilascio di sostanze tossiche, dell'Istituto superiore di sanità.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;»

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione e al Ministero dell'ambiente.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica praticabile.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente all'acquisizione delle conclusioni per nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti condizionata all'acquisizione delle conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5.».

Art. 14.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Aggiornamento normativa tecnica)*. — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Ispezioni)*. — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 16.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994, nonché al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, non provvede ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali e campi boe di travaso il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi possono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi ed i porti fluviali le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, adotta il decreto di cui all'articolo 21, comma *5-quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 18» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale».

Art. 17.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Aggiornamento del rapporto di sicurezza)*. — *1*. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate tenendo conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni tre anni.».

Art. 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1992, concernente determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le venti unità sono così distribuite:

IX qualifica:

ingegnere direttore: n. 1 unità;

chimico direttore: n. 1 unità;

VIII qualifica:

chimico direttore: n. 1 unità;

fisico direttore: n. 1 unità;

geologo direttore: n. 1 unità;

ingegnere direttore: n. 2 unità;

analista di sistema: n. 1 unità;

biologo direttore: n. 1 unità;

VII qualifica:

ingegnere: n. 2 unità;

programmatore di sistema: n. 1 unità;

collaboratore amministrativo: n. 1 unità;

VI qualifica:

assistente statistico: n. 1 unità;

programmatore: n. 1 unità;

assistente linguistico: n. 1 unità;

IV qualifica:

dattilografo: n. 2 unità;

addetto alle unità di acquisizione dati: n. 2 unità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti con contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli esperti possono rappresentare il Ministero dell'ambiente nelle conferenze di servizi previste dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.

6. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

7. Per le finalità di cui al comma 3 la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

8. Per gli esperti di cui al comma 5 è autorizzata la spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.397 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 21.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'artitolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO A
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore ...../........../........../.....
(N. Progressivo)

(Comune - USL - ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne .…./………./………/….
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ____________________
(telefono)

____
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Sezione 3

____
(data)

..../......../......../.....
____
(N. progressivo)

Stabilimento di _______________
(ragione sociale)

____
(ubicazione)

_______________ (Prov.) _______________ (Comune) _______________ (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI
____
____
____

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI
____
____
____

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE
____
____
____

IMPIANTI CHIMICI
____
____
____

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE
____
____
____

SOSTANZE PRESENTI	QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

...//.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Evento Iniziale		Condizioni			
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0
				in fase gas vapore ad alta velocità	0
	no	in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:		in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
	si no	in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. .../ ..../...
(N.Progressivo)

----

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

----

----

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l' abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell' ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

94G0479

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1994, n. 438.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati «tossici e nocivi» i residui che:

a) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e/o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.

Art. 2.

Esclusioni

1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo è prodotto.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, né ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento o il riutilizzo;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento o riutilizzo;

d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

Art. 4.

Raccolta e trasporto

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo,

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente decreto;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

e) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

Art. 5.

Comunicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione

di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla regione territorialmente competente una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione degli effetti già prodotti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.

4. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo.

5. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenei e uniformi.

Art. 6.

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonché gli impianti termici o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 7.

Movimenti transfrontalieri

1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

3. Entro il termine previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Le imprese che effettuano le operazioni di cui al comma 1 sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, nonché di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici e nocivi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonché la produzione ed il riutilizzo dei residui di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I registri possono essere tenuti anche dalle associazioni imprenditoriali degli artigiani, dei commercianti, della cooperazione e dell'industria, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a dieci milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.

3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 7, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera

Art. 15.

Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso insediamento industriale, commerciale o artigianale dove sono svolte le attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti,

b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi,

e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La comunicazione di cui alla lettera *e)* del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera *f)* del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Le imprese che effettuano lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dell'insediamento industriale, commerciale o artigianale nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 16.

Semplificazioni delle attività di smaltimento

1. Al fine di realizzare i principi di autosufficienza e di prossilità stabiliti dalla direttiva 91/156/CEE, le regioni favoriscono la realizzazione sul territorio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossici nocivi, consentendone la realizzazione anche in deroga alle previsioni del piano di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e del programma di emergenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 2, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione territorialmente competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurarsi sul rispetto delle norme vigenti per la tutela.

della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

4. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Modifiche di disposizioni finanziarie

1. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996;

3. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto-legge n. 361 del 1987 e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» inserire le seguenti: «e consorzi tra i comuni».

5. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» inserire le seguenti: «, nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno,».

Art. 18.

Modifiche di disposizioni autorizzative

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le quali è stata inoltrata domanda di rinnovo entro il 31 maggio 1994 e quelle in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 1994 e il 1° dicembre 1994, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata annuale. Le variazioni di dette autorizzazioni sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate, a condizione che non vengano modificati il quantitativo e la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

2. È differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro della sanità*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore (Benevento), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Benevento;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di San Lorenzo Maggiore, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Lorenzo Maggiore per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221,

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore (Benevento) è sciolto per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Circelli dott.ssa Maria Rita, vice prefetto ispettore;
Del Vecchio dott. Rosario, direttore di sezione di ragioneria;
Verrillo dott. Raffaele, vice questore aggiunto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 372

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore (Benevento), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993 con contestuale elezione del sindaco, nella persona del sig Emanuele De Libero, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi

Invero, il prefetto di Benevento, con relazione in data 9 maggio 1994, ha evidenziato, anche sulla base degli accertamenti eseguiti presso il predetto ente dal collegio degli ispettori, all'uopo incaricato, ai sensi dell'art 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n 726, la sussistenza di gravi indizi di compromissione dell'attività amministrativa, a causa delle convergenti influenze della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica

In particolare, indagini condotte dai competenti organi hanno rilevato la presenza di una preoccupante infiltrazione della malavita nel tessuto sociale della zona ed un progressivo inserimento di una componente criminale nella vita politica ed amministrativa del comune

In proposto è stato evidenziato che, in occasione della precorsa campagna elettorale, forme di ingerenza sono state perpetrate da un gruppo di pregiudicati locali, facente capo ai fratelli Conti, che, per l'elezione del sindaco, ha esercitato una forte pressione, attraverso atti intimidatori, nei confronti degli avversari politici e degli elettori in genere.

In relazione a tale episodio il neo-eletto sindaco, Emanuele De Libero e tre pregiudicati del luogo sono stati deferiti all'autorità giudiziaria competente per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla candidatura a sindaco del predetto ed all'acquisizione di appalti e servizi pubblici in favore della ditta edile Conti.

Ancor più evidenti sono i collegamenti dell'attuale assessore Lorenzo Di Crosta con il pregiudicato Umberto Conti, consolidatisi nel tempo, come si rileva dal coinvolgimento dei medesimi in un episodio di danneggiamento di impianti pubblici risalente all'anno 1988.

Tale episodio ha posto in luce, oltre alla valenza delinquenziale, anche la personalità carismatica del Conti nei confronti delle persone definite «suoi amici», ingenerando in costoro timore reverenziale ed una sorta di sudditanza tale da garantirgli connivenza ed omertà.

Il Di Crosta è, altresì, stato denunziato a piede libero, nel 1987 per rissa aggravata, e, nel 1989, tratto in arresto per ricettazione aggravata e continuata.

L'appoggio dato dal gruppo Conti alla nascente amministrazione ha ineluttabilmente determinato una forma di soggezione, manifestatasi soprattutto nell'affidamento di lavori pubblici, anche se di esigua entità, alla ditta Conti, senza l'adozione dei prescritti atti formali di aggiudicazione e senza che fossero interpellate altre ditte, pur disponibili, ad effettuare i lavori insistenti nello stesso territorio comunale. Il condizionamento è emerso, altresì, dalla mancata esecuzione di un'ordinanza di abbattimento di un fabbricato abusivo di proprietà della moglie del citato Conti.

Risulta evidente, pertanto, la compromissione dei principi di legalità ed imparzialità che debbono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore, la cui libera determinazione risulta soggetta alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

La condizione di assoggettamento alla criminalità organizzata, manifestata con l'accettazione di una gestione «impropria» della cosa pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato non solo a recidere ogni legame tra esponenti dell'ente locale e criminalità organizzata, ma anche a prevenire il possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di San Lorenzo Maggiore.

Il prefetto di Benevento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore, con la citata relazione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in dodici mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 18 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Piazza, dalla dott.ssa Rosa Inzerilli e dal dott. Paolo Puccio;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti 19 aprile 1994, con il quale il dott. Pietro Mattei è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Paolo Puccio;

Considerato che il dott. Paolo Piazza non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1994;

Decreta:

Il rag. Sebastiano Rigoli è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo (Palermo), in sostituzione del dott. Paolo Piazza.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 373

94A4391

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1994, n. **439.**

Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 recante delega al Ministro per la funzione pubblica, incaricato all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni relative a tutta la materia che riguarda la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le università ed istituzioni equiparate e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Resta fermo, per le università e le istituzioni equiparate, quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Restano ferme, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Concorso per esami

1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene per concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni nella percentuale del settanta per cento dei posti disponibili calcolati, in ciascun ruolo organico, al 31 dicembre di ogni anno.

2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente da parte dell'amministrazione che indice il concorso è pari al cinquanta per cento dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo organico.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, è nominata con decreto del Ministro o dell'autorità che indice il concorso ed è composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale.

2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salva motivata impossibilità, alle donne purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse.

Art. 4.

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Il concorso consiste in due prove scritte ed un colloquio. Una delle prove scritte, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. L'altra prova, a contenuto teorico, verte a scelta dell'amministrazione su materie attinenti alla sfera di competenza dell'amministrazione medesima. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e su altre indicate nel bando di concorso.

2. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni.

3. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

4. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

Art. 5.

Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1 è subordinata all'esito del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 7. Gli esami consistono in una prova scritta, su due argomenti, ed in una prova orale. La valutazione dei titoli è effettuata con riferimento ai candidati che hanno superato le prove di esame. Quando il numero dei candidati alle prove risulta di oltre cinque volte superiore a quello dei posti messi a concorso, l'ammissione agli esami può essere subordinata ad una preselezione, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati.

Art. 6.

Determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi

1. I posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del numero dei posti da coprire, mediante corso-concorso, annualmente comunicati dalle amministrazioni interessate al Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, comunicano, entro il mese di settembre di ciascun anno, i posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7.

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi

1. I bandi relativi ai concorsi per l'ammissione ai corsi sono emessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I bandi di concorso contengono, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso selettivo di formazione, i requisiti giuridici e culturali, i criteri di svolgimento delle prove preselettive con sistema computerizzato, ivi comprese le modalità di accertamento di conoscenza di una lingua straniera, i criteri per lo svolgimento della prova scritta e i criteri per lo svolgimento del colloquio e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta.

3. Ciascun candidato supera l'esame di concorso per l'ammissione al corso se riporta almeno ventiquattro trentesimi in ciascuno dei due elaborati di cui è composta la prova scritta ed almeno ventiquattro trentesimi nel colloquio.

4. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di dieci punti attribuibili, esclusivamente, a diplomi di laurea, corsi universitari concernenti attività formative *post lauream*, della durata di almeno un anno, con esami finali, anche se frequentati presso istituti stranieri.

Art. 8.

Graduatoria

1. La graduatoria di ammissione al corso di formazione dirigenziale è compilata dalla commissione esaminatrice ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili maggiorato del trenta per cento.

3. La graduatoria è formata in base al punteggio finale conseguito dai candidati che è costituito dalla somma della media dei voti delle prove scritte, del voto del colloquio e del punteggio attribuito ai titoli.

4. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per l'ammissione al corso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta ai sensi dell'art. 3.

2. Le commissioni esaminatrici degli esami del biennio e degli esami di fine corso sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono composte ai sensi dell'art. 3.

3. Nei provvedimenti di nomina delle commissioni di cui ai precedenti commi sono indicati anche uno o più supplenti.

Art. 10.

Svolgimento dei corsi

1. I corsi sono tenuti presso le sedi della scuola superiore della pubblica amministrazione o presso le altre sedi eventualmente stabilite dall'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione stessa. La loro durata, nei limiti da uno a due anni, è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Il corso è seguito, previo superamento dell'esame-concorso intermedio di cui al successivo art. 11, da un semestre di applicazione presso aziende pubbliche o private.

3. La scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri di valutazione continua e di svolgimento delle prove per gli esami finali.

Art. 11.

Valutazione continua, ed esame-concorso intermedio

1. Nel corso degli studi gli allievi sono soggetti a valutazione continua da parte di ciascun docente delle singole discipline, secondo i criteri fissati dalla scuola. La somma delle valutazioni confluisce in un giudizio professionale complessivo che, in caso positivo, dà accesso all'esame-concorso intermedio.

2. Al termine del corso i candidati sostengono un esame-concorso intermedio consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta preparata nell'ultimo semestre di studi, seguita da una prova scritta, da svolgersi, in forma sintetica, secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilità del candidato, e da un colloquio generale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso.

3. La positiva discussione della tesi consente l'effettuazione delle prove scritta e orale, che saranno valutate secondo i criteri definiti dal regolamento della scuola.

4. La graduatoria è stabilita sulla base della somma dei voti, espressi in trentesimi, della valutazione continua, della tesi, della prova scritta e del colloquio.

5. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

Art. 12

Semestre di applicazione ed esame-concorso finale

1. Al periodo di applicazione della durata di sei mesi presso amministrazioni pubbliche o private sono ammessi i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 11 nel limite del numero dei posti disponibili e messi a concorso maggiorato del 15 per cento. Alla fine del semestre, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.

2. L'esame-concorso finale consiste in un colloquio sull'attività svolta e sulle materie oggetto di insegnamento, nonché nella discussione di una tesi scritta individuale, a carattere interdisciplinare, proposta dal candidato ed approvata dai docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. La valutazione del colloquio e della tesi è espressa in trentesimi, con un unico voto. L'esame è superato con il punteggio di ventiquattro trentesimi.

4. La graduatoria di merito è formata in base al punteggio finale costituito dalla somma del punteggio ottenuto nell'esame-concorso intermedio e di quello ottenuto nell'esame-concorso finale.

5. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

6. La graduatoria dei soli vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. In base alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo conto delle disponibilità dei posti messi a concorso, i candidati scelgono le amministrazioni nel cui ruolo intendono conseguire la nomina al termine del corso.

Art. 13.

Nomina nell'amministrazione

1. L'esito positivo dell'esame-concorso finale comporta, nel limite dei posti disponibili ed in base alle graduatorie di vincitori, la nomina nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione scelta.

2. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, con decorrenza giuridica dalla data indicata nel decreto stesso ed economica dall'effettiva assunzione delle funzioni dirigenziali.

3. Il periodo di frequenza del corso di formazione dirigenziale dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, è considerato servizio effettivo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Riammissione al corso successivo

1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare, oppure per maternità o per gravi motivi di salute, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere, purché ancora in possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.

Art. 15.

Trattamento economico

1. Agli allievi dei corsi di formazione dirigenziale è assegnata una borsa di studio di L. 1.600.000 lorde mensili da corrispondersi, in relazione alla frequenza del corso, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi. L'importo è rivalutabile ogni due anni, nei limiti del tasso programmato di inflazione, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate tutte le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale previste per gli impiegati civili dello Stato.

3. Agli allievi che siano dipendenti civili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, ammessi a frequentare il corso, compete per tutta la durata del corso ed a carico dell'amministrazione di appartenenza il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero, se più vantaggioso, quello stabilito per gli allievi esterni, con la relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Per quanto concerne gli allievi dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali che concorrono e conseguono la nomina in posti di amministrazione diversa da quella di appartenenza, l'amministrazione di destinazione è tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico eventualmente corrisposto durante la frequenza del corso.

Art. 16.

Norme di comportamento

1. Coloro che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso stesso.

2. Con successivo regolamento interno, da adottarsi a cura dell'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante i corsi; in particolare, sono previsti:

a) i casi in cui, per gravi motivi o per persistente scarso profitto, l'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su proposta del direttore, può disporre l'esclusione dal corso;

b) i casi di assenza giustificata;

c) il limite massimo delle assenze, giustificate e non, che comportano l'esclusione dal corso;

d) i casi in cui le assenze stesse comportano la riduzione della borsa di studio.

3. Gli allievi che al termine del corso non assumono servizio, senza giustificato motivo, presso l'amministrazione di destinazione, o non vi rimangano per un periodo di almeno due anni, sono tenuti a rimborsare tutti gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso.

Art. 17.

Resti di frazione

1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, previste nella misura del settanta per cento per il concorso, per esami, e del trenta per cento per il corso-concorso selettivo di formazione, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi, per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dall'amministrazione che indice il concorso.

2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Art. 18.

Accesso alla dirigenza tecnica

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente mediante concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni.

Art. 19.

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 2 e 5 vanno riferite alle disponibilità in organico che risulteranno dopo che le amministrazioni avranno individuato gli uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all'art. 2 e riservati al personale dell'amministrazione che indice il concorso è attribuita mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

3. Al concorso, per titoli, di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche corrispondenti e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, con esclusione dei periodi trascorsi nella carriera inferiore, anche se in parte riconosciuti nella carriera direttiva, di quelli acquisiti per retrodatazione della nomina e di quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia, con esclusione, altresì, del personale appartenente all'ex carriera di concetto inquadrato nella settima qualifica funzionale.

Art. 20.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per il concorso, per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio, è nominata con decreto del Ministro o dell'autorità che indice il concorso ed è composta ai sensi dell'art. 3.

Art. 21.

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura è la seguente:

a) incarichi e servizi speciali . .	fino a punti	8
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto.	»	11
d) frequenza di corsi di qualificazione professionali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	9
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione o simili)	»	5

2. Il colloquio verte sulle materie indicate dall'amministrazione nel bando di concorso. Il punteggio da attribuire al colloquio è compreso fra un minimo di otto decimi ed un massimo di dieci decimi.

3. Per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il punteggio totale è maggiorato di un decimo.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 aprile 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 169

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 28, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni.

2. Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.

5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'art. 2, continua ad applicarsi l'art. 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente: «3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

— Per il testo del comma 8 dell'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota dell'art. 3:

— Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 8 *(Selezione del personale)*. — 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento;

b) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità pur se di amministrazioni ed enti diversi;

c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 31 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, è il seguente:

«Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e

sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis*. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

Note dell'art. 21:

— Il testo degli articoli 60 e 61 del d.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«Art. 60 *(Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive)*. I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:

i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi:

le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera *a)*;

c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere *ex* speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato».

«Art. 61 *(Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento)*. Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.

Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65».

Il testo dell'art. 15 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art.15 (*Funzionari direttivi*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975 n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della *ex* categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso *ad personam*, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonché a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma».

94G0474

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1994.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Giuliano Ferrara.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994, con il quale al Ministro senza portafoglio Giuliano Ferrara è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1993, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Giuliano Ferrara è delegato ad esercitare le seguenti funzioni, con decorrenza 12 maggio 1994:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, comma 3, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra dicasteri;

g) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

h) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari.

Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4422

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 1994.

Modalità tecniche di attuazione del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, concernente il fermo biologico dell'attività di pesca per il 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i regolamenti CEE n. 2080/1993 e 3699/1993, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali;

Visto il IV Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto legge 30 giugno 1994, n. 424, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca;

Considerata la necessità di fissare le modalità tecniche di attuazione per il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e l'indennità giornaliera, nonché i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo;

Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca nella seduta del 30 maggio 1994;

Considerate le proposte delle associazioni professionali e sindacali di categoria formulate nelle riunioni congiunte della commissione consultiva centrale della pesca marittima e del comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nelle sedute del 2 marzo 1994 e del 2 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico e del fermo tecnico nell'anno 1994.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «fermo biologico» l'arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di trenta giorni feriali consecutivi, per il quale è corrisposto un premio da parte dello Stato; dal calcolo dei giorni da retribuire sono escluse le domeniche e le eventuali festività nazionali pur rimanendo l'obbligo del fermo in tali giorni;

b) per «fermo tecnico» ciascun periodo di arresto supplementare in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera *a)*, per il quale non è corrisposto alcun premio, adottato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.

1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico e turbosoffiante è disposto il fermo biologico temporaneo con le modalità specificate negli articoli seguenti.

2. Il premio di cui alla lettera *a)*, comma 2, del precedente articolo, è corrisposto a tutte le unità da pesca che rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto con l'esclusione delle unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, ove la relativa spesa sia a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

1. Per tutte le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Pescara compresi il periodo di fermo biologico obbligatorio è fissato dal 4 agosto all'8 settembre 1994.

2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Termoli a Brindisi compresi il periodo di fermo biologico obbligatorio è fissato dal 15 luglio al 19 agosto 1994.

3. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli a Imperia compresi il fermo biologico è facoltativo per impresa di pesca ed è fissato per il periodo dal 12 settembre al 15 ottobre 1994.

4. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui è attuato il fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.

Art. 4.

1. Per le navi autorizzate ad operare con attrezzo turbosoffiante, iscritte nei compartimenti marittimi del mar Adriatico e del mar Ionio, il fermo obbligatorio retribuito è fissato nel mese di giugno.

2. Per le navi autorizzate ad operare con attrezzo turbosoffiante, iscritte nei compartimenti marittimi del mar Tirreno, il fermo è facoltativo per impresa di pesca ed è fissato nel mese di settembre.

3. Le navi componenti la flotta a strascico, traino pelagico e turbosoffiante autorizzate sulla licenza ad operare anche con altri sistemi di pesca, previa esplicita richiesta dell'armatore, possono essere esentate dal capo del compartimento d'iscrizione dall'attuazione del fermo biologico; tale esenzione comporta la rinuncia automatica all'utilizzazione del sistema a strascico, traino pelagico e turbosoffiante da cinque giorni prima a quaranta giorni dopo il periodo di riposo biologico di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Tale rinuncia deve essere annotata a cura della autorità marittima sulla licenza di pesca.

Art. 5.

1. Le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno con ritorno nel porto d'iscrizione entro il giorno precedente quello di inizio del fermo.

Art. 6.

1. Durante il periodo di fermo è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza in scadenza durante il periodo del fermo stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, le navi possono, durante il periodo di fermo, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stato iniziato il fermo.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

Art. 7.

1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tener conto, per quanto, possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unità che effettua il fermo e, per quelle unità per le quali sia stato già rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro tre giorni dall'inizio del fermo, per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unità.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al precedente art. 6.

4. Ai fini della corresponsione del premio di fermo biologico, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità abilitate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante che hanno effettuato il secondo mese di fermo bilogico, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1993, nel mese di maggio o giugno.

Art. 8.

1. L'armatore, con istanza da presentare al capo del compartimento marittimo d'iscrizione, può richiedere che il pagamento del premio sia effettuato attraverso la cooperativa o l'associazione cui egli aderisce.

Art. 9.

1. Il premio di fermo biologico è corrisposto a condizione che l'unità da pesca:

a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

b) sia abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o traino pelagico e/o con attrezzo turbosoffiante e sia in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonché sia in armamento durante il medesimo periodo;

c) risulti convenientemente armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, abilitata alla navigazione e all'esercizio della pesca con i sistemi di cui alla lettera precedente per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente a quello del fermo; in tale periodo la nave deve risultare nella disponibilità dell'armatore o della società di armamento.

2. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo abbia sostituito un'altra nave, già in possesso dell'armatore o della società di armamento, è necessario che l'unità sostituita risulti essere stata in possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede il premio di fermo sia stata oggetto di cambio armatore o società di armamento, è necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo e il relativo premio sarà corrisposto all'armatore che ha ottemperato all'obbligo del fermo biologico.

4. Il premio di fermo biologico è corrisposto, inoltre, a condizione che l'armatore o la società di armamento:

a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto;

b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca;

c) non sia incorso in provvedimenti sanzionatori comminati dall'autorità giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata inibita l'attività di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo.

5. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di corresponsione del premio, pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito.

6. È comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata allorché non sia impedito all'armatore l'esercizio dell'attività di pesca e la nave risulti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

7. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per le imprese di pesca che effettuano facoltativamente il fermo.

Art. 10.

1. Per ciascun pescatore componente l'equipaggio è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura di lire trentamila tramite l'impresa di pesca.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

3. Il premio di fermo viene corrisposto agli armatori secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CEE n. 3699/1993. L'armatore deve comunque assicurare, pena la decadenza dal contributo, il pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri previdenziali e assistenziali.

4. Le capitanerie di porto, per le navi iscritte nelle proprie matricole e nei propri registri comunicano entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennità.

Art. 11.

1. Salvo casi di forza maggiore non è consentito lo sbarco dei membri dell'equipaggio nei cinque giorni prima e nei trenta giorni dopo il periodo di fermo obbligatorio.

2. L'indennità per il marittimo imbarcato non viene concessa qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo di fermo. Nel caso di sbarco determinato da causa di forza maggiore, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si imbarca nuovamente sulla medesima unità durante il fermo stesso, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco.

4. Per le unità di cui al comma 1 del precedente art. 4 che hanno effettuato anche il fermo facoltativo nel mese di maggio, il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante alla data del 30 aprile 1994.

5. Per le unità di cui al comma 2 del precedente art. 4 il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante alla data del 31 agosto 1994.

Art. 12.

1. Al termine del periodo di fermo, l'autorità marittima competente rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art. 13.

1. Ai fini della corresponsione del premio la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del minimo garantito previsto dal contratto collettivo di lavoro, l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, è tenuto a produrre innanzi al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia specificato il trattamento economico del personale imbarcato, i relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché la regolare effettuazione degli adempimenti a essi connessi.

2. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare una quietanza concernente l'avvenuta corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti.

Art. 15.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti l'armatore deve presentare, alla capitaneria di porto di iscrizione della nave, domanda in quattro copie, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato *B)*.

Art. 16.

1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave ha osservato il periodo, di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato.

Art. 17.

1. Sul premio di fermo spettante per la nave è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma non si applica alle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante per gli equipaggi.

3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, cap. 3590 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato...», ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 18.

1. Il premio di fermo e le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore con l'arrotondamento alle cinquemila lire inferiori, sulla base di un prospetto di liquidazione redatto secondo lo schema in allegato *C;* copia del suddetto prospetto è consegnata all'armatore.

Art. 19.

1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo obbligatorio nelle acque del mare Adriatico le unità ivi operanti, abilitate allo strascico e al traino pelagico, rimangono ferme nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo obbligatorio nelle acque del mar Tirreno e del mar Ionio le unità ivi operanti, abilitate allo strascico e al traino pelagico, rimangono ferme nei giorni di sabato e domenica.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21.

Art. 20.

1. Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unità da pesca abilitate allo strascico e al traino pelagico sono obbligate a sospendere la loro attività secondo le sottonotate modalità:

a) nei giorni di sabato e domenica per le unità operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi compresi;

b) nel giorno di domenica tutto l'anno, e nel periodo che intercorre dal 1° aprile al 31 ottobre anche nel giorno di sabato, per le unità operanti nei compartimenti marittimi da Gallipoli a Imperia compresi.

2. Nei giorni di cui al precedente comma 1 non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattività a causa di avverse condizioni meteomarine.

3. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali come le nasse per la pesca delle seppie, altri sistemi di reti da posta fissa, i palangari e le reti a circuizione, nonché le unità asservite a impianti di acquicoltura possono, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto d'iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato, e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima.

4. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, nonché al comma 1 del presente art. 20, non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.

Art. 21.

1. Le unità abilitate alla pesca mediterranea nonché le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle prescrizioni dei precedenti articoli 19 e 20, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività.

2. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al primo comma l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del Canale di Sicilia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONI

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M/p ....
n .... di matricola o del R.N.M.G. di...............................
ha effettuato nell'anno 19.......... il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo dal .... al ....

Il comandante

....

ALLEGATO *B*

Alla capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta ....
con sede in .... via...
.... codice fiscale o partita I.V.A. n. ....
iscritta al n. ...... del registro delle imprese di pesca di ....
armatrice del M/p....... ....
n. .... di matricola o del R.N.M.G. di. ....
di .... t.s.l., con apparato propulsore di .... HP,
entrato in esercizio in data .... con l'equipaggio composto da:

....

....

....

....

che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno ....
dal .... al .... chiede la corresponsione del relativo premio e dell'indennità per l'equipaggio, come risulta dalla documentazione che allega.

....

Lì, ...

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo sopraindicato, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

....

Lì, ...

Timbro e firma
dell'autorità marittima

....

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di porto di............................... *Anno di fermo* ....

M/p..
n. .... di matricola o del R.N.M.G. di.................................
di .... t.s.l. e di n. .... anni compiuti abilitato alla pesca con sistema ....

Armatore

Cognome .... nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza....................................... codice fiscale ....

Vista l'attestazione dell'Autorità marittima apposta sulla domanda presentata dalla ditta armatrice, accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite per il fermo temporaneo obbligatorio dell'anno 19...., si dispone la corresponsione di quanto segue:

a) Premio di fermo temporaneo:

L. .... × giorni .... L. ....

b) Ritenuta d'acconto del 4%. . . . . L. ....

Differenza . . . L. ....

c) Indennità giornaliera equipaggio:

L. 25.000 × persone n. ...... × giorni .... L. ....

Totale . . . L. ....

d) Bollo di quietanza ed arrotondamento . . . . . L. .... + -

Importo netto da corrispondere . . . L. ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19....,
viene emesso l'ordinativo di pagamento n...
in data .... di L. ....
sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

L'ufficiale di cassa *Il comandante*

....

94A4410

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola;

Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6, 9, 11, 13 e 17 nonché l'abrogazione del quarto comma dell'art 2 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 9, 11, 13 e 17 nonché la modifica concernente l'abrogazione del quarto comma dell'art. 2 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

(Comma 1). Il Consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri così nominati.

due dall'amministrazione del comune di Vignola,

uno dall'amministrazione del comune di Spilamberto;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena,

due dall'Università degli studi di Modena,

due dallo stesso consiglio di amministrazione con le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo.

(Comma 2) Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente ed il vice presidente fra i suoi componenti il cui mandato non sia scaduto con le modalità stabilite nel successivo comma quarto

(Comma 3) Le deliberazioni relative ad ogni singola nomina concernenti, ai sensi del primo comma del presente articolo, i due componenti del consiglio di amministrazione sono prese con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà ad una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone. Ove anche dopo tale votazione non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica si procederà ad altra votazione in cui verrà nominato chi avrà ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procederà ad altra ulteriore votazione con lo stesso criterio In caso di parità fra due o più nominativi anche dopo quest'ultima votazione, si intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e in caso di nomina contemporanea il più anziano d'età

(Comma 4) Le deliberazioni relative ad ogni singola nomina concernenti, ai sensi del secondo comma del presente articolo, il presidente ed il vice presidente sono prese con voto favorevole di due terzi dei componenti in carica Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza qualificata, si procederà ad una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone. Ove anche dopo tale votazione non si ottenga il voto favorevole della maggioranza qualificata, si procederà ad altra votazione in cui verrà nominato chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà ad altra ulteriore votazione con lo stesso criterio e così via fino a pervenire alla nomina.

(Comma 5). I consiglieri devono essere scelti tra le persone più rappresentative... *(Omissis)*.

(Comma 6) I componenti del consiglio ... *(Omissis)*.

(Comma 7). I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n 350 e ad essi si applicano le norme del'art. 2382 del codice civile.

(Comma 8). Le cariche amministrative e di controllo sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 9) Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che perdono i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria e di società da quest'ultima partecipate La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione

(Omissis).

Art 9.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica,

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione,

la nomina del presidente, del vice presidente, di due componenti del consiglio di amministrazione e di un sindaco,

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci, ove prevista,

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma dell'art. 13 del decreto legislativo n. 356/1990, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali conformi alle finalità istituzionali.

Art. 11

(Omissis)

(Comma 2) Essi sono nominati, uno dal comune di Vignola, uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione con le modalità stabilite al terzo comma dell'art. 6, ed uno dal consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti della circoscrizione del tribunale di Modena da scegliersi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei Conti ovvero nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero in albi professionali in materie economiche o giuridiche.

(Omissis)

Art. 13

(Omissis)

(Comma 3) La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza dei componenti gli organi collegiali — quando non risultano determinabili secondo criteri stabili dalla legge — e la eventuale determinazione in via forfettaria del rimborso delle spese per l'espletamento delle funzioni, sono stabilite dal consiglio di amministrazione con deliberazione motivata e sentito il parere del collegio sindacale.

(Omissis)

Art. 17

(Comma 1). L'incompatibilità di cui all'art. 6, settimo comma, entra in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nella Fondazione e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

(Comma 2) Le nomine dei consiglieri già attribuite alla Federazione delle Casse di risparmio e delle Banche del Monte dell'Emilia e Romagna competono all'Università degli studi di Modena.

94A4379

DECRETO 15 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano;

Vista la delibera del 28 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 16, nonché la modifica concernente l'abrogazione del quarto comma dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 16, nonché l'abrogazione del quarto comma dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI OPERATIVITÀ, PATRIMONIO

Art. 1.

Denominazione

(Comma 1) La Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, di seguito chiamata anche Fondazione, istituita dalla amministrazione del Monte di Pietà di Savigliano, approvata con regio decreto 28 dicembre 1858, operante già fin dal luglio 1859, è l'ente dotato di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato che residua a seguito del conferimento dell'azienda bancaria alla «Banca Cassa di risparmio di

Savigliano S.p.a.», indicata anche semplicemente Banca C.R.S. S.p.a., a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 ed in conformità con il progetto approvato dal Ministro del tesoro con decreto n. 436209 del 20 dicembre 1991.

(Omissis).

Art. 3.

Scopi

(Comma 1). Nella continuità dello scopo originario la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza, di tutela delle categorie sociali più deboli e di promozione delle attività ricreative e sportive, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

(Omissis).

TITOLO II

ORGANI

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

(Comma 2). I consiglieri, da scegliersi tra i cittadini residenti nel comune di Savigliano da almeno tre anni, con esclusione di quelli di cui alla successiva lettera *d)*, vengono nominati come segue:

a) due dal comune di Savigliano;

b) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo;

c) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

d) due dalle amministrazioni dei comuni, non capoluogo di provincia, sedi di filiali della Banca C.R.S. S.p.a., a turno fra di loro, in ordine di anzianità di apertura delle filiali stesse, da scegliersi tra i cittadini residenti nei comuni medesimi da almeno tre anni;

e) due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Omissis).

(Comma 4). Il consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno, tra i consiglieri residenti nel comune di Savigliano da almeno tre anni, il presidente ed il vice presidente.

(Omissis).

(Comma 6). I membri del consiglio di amministrazione non devono versare in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

(Comma 8). Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilità previste da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilità derivi dal cumulo con altre cariche e sia superabile attraverso l'opzione per una di esse, si intende che, qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti, il consigliere ovvero il sindaco interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione.

Art. 8.

Durata - Decadenza

(Omissis).

(Comma 2). I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Omissis).

Art. 12.

Collegio sindacale

(Comma 1). Il collegio sindacale è composto di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405, 2407 del codice civile. Ad essi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'art. 7.

(Comma 2). I membri del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro dei revisori contabili.

(Comma 3). Di essi uno è eletto dall'amministrazione comunale di Savigliano, uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, da scegliersi entrambi preferibilmente tra i cittadini residenti nel comune di Savigliano ed uno dalle amministrazioni dei comuni, non capoluogo di provincia, sedi di filiali della Banca C.R.S. S.p.a. a turno tra di loro, in ordine di anzianità di apertura delle filiali stesse, da scegliersi preferibilmente tra i cittadini residenti nei comuni medesimi da almeno tre anni.

(Comma 4). Assume la carica di presidente del collegio sindacale il sindaco più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

(Omissis).

(Comma 9). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 13.

Rimunerazione organi sociali

(Omissis).

(Comma 3). La misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza è determinata con decreto del Ministro del tesoro. In assenza di determinazioni da parte del Ministro del tesoro, la misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza del presidente, del vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione è determinata annualmente dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione determina altresì annualmente la misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza dei componenti il collegio sindacale.

(Omissis).

TITOLO III

Art. 14.

Bilancio

(Omissis).

(Comma 2). Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione prevista dal successivo secondo comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione.

(Omissis).

(Comma 4). I proventi lordi dell'esercizio saranno accantonati per una quota non inferiore al 50% degli stessi a una riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria Banca Cassa di risparmio di Savigliano di cui all'art. 1. Tale riserva sarà investita in titoli emessi dalla società bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati, per una quota non inferiore ad un quindicesimo, al rispetto della norma prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni di attuazione e, per il rimanente, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione avuto riguardo al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

(Omissis).

TITOLO V

Art 16

Disposizioni transitorie e finali

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della Cassa di risparmio di Savigliano in carica al momento della stipulazione dell'atto costitutivo della società bancaria . . *(omissis)*.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente di nomina ministeriale, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, rimangono nell'ufficio fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data medesima, compatibilmente con la previsione di cui all'ultimo comma dell'art 7.

(Comma 3) In caso di reintegro del consiglio di amministrazione di cui all'art 7, conseguente alle opzioni esercitate ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 26 novembre 1993 da membri già di nomina ministeriale, la priorità nella nomina delle cariche resesi vacanti spetterà all'Associazione fra le Casse di risparmio italiane

(Comma 4) 'La priorità nella nomina della carica che si renderà vacante alla cessazione del mandato del primo dei tre consiglieri nominati dai comuni sedi di filiale della Banca C.R S. S p.a., in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, spetterà alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

94A4394

DECRETO 15 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Vista la delibera del 7 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18 e 23, nonché l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18 e 23 nonché la modifica concernente l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 8

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera

(Omissis);

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali,

sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori

(Omissis).

Art 9.

(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci e dei revisori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima purché almeno un'ora dopo.

(Omissis).

Art. 11

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri quindici consiglieri.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente, salvo quanto previsto in via transitoria dal successivo art. 23, sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere e possono essere confermati.

(Comma 3). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno.. *(omissis)*.

(Omissis).

(Comma 5). Se nel corso del mandato uno o più consiglieri di amministrazione vengono a mancare, il consiglio può provvedere alla loro *sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così* nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario e, pur rimanendo in carica con pienezza di poteri, deve immediatamente convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio stesso.

(Comma 6). I consiglieri nominati dall'assemblea in surrogazione di coloro che venissero a mancare... *(omissis)*.

(Comma 7) I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso del requisito di onorabilità in analogia a quanto stabilito, tempo per tempo, dalle disposizioni che regolano la materia per la nomina di amministratori degli enti creditizi.

(Comma 8). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art 2392 del codice civile.

(Omissis).

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

(omissis);

l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a socio, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 7, nonché l'accertamento della esistenza dei requisiti di onorabilità dei componenti del consiglio stesso e del collegio dei revisori, ai sensi del precedente art. 11 e del successivo art. 16;

l'accertamento delle condizioni per la decadenza da socio, da consigliere e da revisore.

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno uno e da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(Omissis).

(Comma 5). Il revisore iscritto nel registro dei revisori contabili assume la presidenza del collegio. Qualora vi siano più revisori iscritti nel registro, la presidenza spetta al revisore più anziano di carica; in caso di pari anzianità di carica, la presidenza del collegio spetta al più anziano di età.

Art. 17.

(Comma 1). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Comma 2). Peraltro anche in assenza di limiti derivanti dalla normativa di cui al primo comma del presente articolo non possono ricoprire la carica né di presidente né di vice presidente della Fondazione, i presidenti o i vice presidenti della società conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi dell'art. 1 del presente statuto e della società controllante detta società nonché, più in generale, coloro che ricoprono tali cariche nelle società bancarie e parabancarie costituenti il gruppo creditizio cui fanno parte le società sopraindicate.

(Comma 3). Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono comunque cumulare presso società, nelle quali il gruppo creditizio di cui fa parte la S.p.a. conferitaria possegga una quota di partecipazione azionaria superiore al 50%, più di quattro incarichi e fra questi non più di due incarichi di presidente, compresi gli incarichi presso la Fondazione.

Art. 18.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai revisori compete un... *(omissis).*

(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza e determinata dall'assemblea dei soci.

(Comma 3). Per la determinazione del compenso annuo dei revisori, l'assemblea dei soci terrà conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

(Comma 4). Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato... *(Omissis).*

Art. 23.

(Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto prevedenti la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data della medesima.

94A4378

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Vista la delibera del 25 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 9 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 9.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio d'amministrazione fra i propri componenti.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. Per la nomina dei consiglieri si applicano le norme di legge. In ipotesi tuttavia di carenza legislativa, qualora gli enti deputati alla nomina dei consiglieri non provvedano entro tre mesi dal verificarsi del presupposto, la nomina stessa è demandata al prefetto della provincia di Modena su richiesta scritta del presidente del consiglio di amministrazione.

94A4395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze».

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n 274, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994.

94A4432

Mancata conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria».

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n 275, recante «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 106 del 9 maggio 1994.

94A4456

Comunicato relativo al decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n 277 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1994), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita», sono state sostituite da quelle contenute nell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1994), come previsto dallo stesso art. 2.

94A4457

Mancata conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 107 del 10 maggio 1994.

94A4458

Mancata conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione».

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1994.

94A4459

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 luglio 1994

Dollaro USA	1565,73
ECU	1899,07
Marco tedesco	994,75
Franco francese	289,63
Lira sterlina	2415,14
Fiorino olandese	886,65
Franco belga	48,113
Peseta spagnola	12,006
Corona danese	252,99
Lira irlandese	2385,55
Dracma greca	6,590
Escudo portoghese	9,468
Dollaro canadese	1128,86
Yen giapponese	15,864
Franco svizzero	1181,68
Scellino austriaco	141,40
Corona norvegese	226,70
Corona svedese	200,17
Marco finlandese	299,37
Dollaro australiano	1143,77

94A4477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unità di Albiano Magra (Massa Carrara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 175 lavoratori su un organico di 198 unità per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unità di Albiano Magra (Massa Carrara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 175 lavoratori su un organico di 198 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artarredi, con sede in Poggibonsi (Siena) e unità di Barberino V.E. (Firenze), Poggibonsi (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate in settimane alterne di lavoro ad orario pieno e sospensione a zero ore, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini, con sede in Milano e unità di Caselle (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo del 50% delle ore lavorative annuali con una prestazione lavorativa totale di mesi 5,5 per 45 unità che nel periodo ottobre 1993-gennaio 1994 e giugno 1994-settembre 1994 osserveranno l'orario normale (otto ore giornaliere per cinque giorni settimanali) e da 40 a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) per l'intero periodo di riduzione per sei unità (organico 66) come da verbale di accordo e prospetto che è parte integrante del decreto ministeriale per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini, con sede in Milano e unità di Caselle (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo del 50% delle ore lavorative annuali con una prestazione lavorativa totale di mesi 5,5 per 45 unità che nel periodo ottobre 1993-gennaio 1994 e giugno 1994-settembre 1994 osserveranno l'orario normale (otto ore giornaliere, per cinque giorni settimanali) e da 40 a 20 ore settimanali (quattro ore giornaliere) per l'intero periodo di riduzione per sei unità (organico 66), come da verbale di accordo e prospetto che è parte integrante del decreto ministeriale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bobbio, con sede in Rovellasca (Como) e unità di Rovellasca (Como), Turate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di 52 unità ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di 19 unità a fronte di un organico complessivo pari a 77 lavoratori, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bobbio, con sede in Rovellasca (Como) e unità di Rovellasca (Como), Turate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di 52 unità ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di 19 unità a fronte di un organico complessivo pari a 77 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo ingranaggi, con sede in Birone di Giussano (Milano) e unità di Birone di Giussano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo ingranaggi, con sede in Birone di Giussano (Milano) e unità di Birone di Giussano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 79 unità, per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14927 del 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di trentadue lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di dodici lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a settantanove unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 14928 del 9 maggio 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Canali e C , con sede in Canzo (Como) e unità di Canzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di dieci operai a fronte di trentasette unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 9 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali e C., con sede in Canzo (Como) e unità di Canzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di dieci operai a fronte di trentasette unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. C.F. Confezioni, con sede in Corinaldo (Ancona) e unità di Corinaldo (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore settimanali per trentuno dei trentasei lavoratori in organico, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F. Confezioni, con sede in Corinaldo (Ancona) e unità di Corinaldo (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore settimanali per trentuno dei trentasei lavoratori in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M. - Costruzioni Ingg Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20 ore settimanali su base mensile per tutti i trentacinque lavoratori in organico, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14463 del 30 marzo 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l C.I.M. - Costruzioni Ingg Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20 ore settimanali su base mensile per tutti i trentacinque lavoratori in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Colle, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena) e unità di Colle Val d'Elsa (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per nove dipendenti ed a 26,48 ore medie settimanali per tre dipendenti su un organico di settantasette unità secondo le modalità specificate nell'allegato accordo, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 12 ore medie settimanali attraverso un part-time verticale come media su cicli plurisettimanali nei confronti di diciotto lavoratori su un organico complessivo di diciannove unità secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Comet, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 12 ore medie settimanali attraverso un part-time verticale come media su cicli plurisettimanali nei confronti di diciotto lavoratori su un organico complessivo di diciannove unità secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 21,5 ore settimanali e comunque secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di trentuno lavoratori (giornalisti) su un organico complessivo di sessanta unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali e comunque secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di ventiquattro lavoratori (ventitre impiegati tecnici e un impiegato) su un organico complessivo di sessanta unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversario (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali e comunque secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di due lavoratori (impiegati) su un organico complessivo di sessanta unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Athletic Line, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 30 ore settimanali per diciotto lavoratori con esclusione di quelli in C.F.L. dei ventidue in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e unità di Albisola Superiore (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,5 ore medie settimanali effettuando un orario articolato in 6 ore per 5 giorni ed un successivo recupero di 2,5 ore eccedenti, nei confronti di ottantotto operai su un organico totale di centocinquantuno unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unità di Borgaro Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali da realizzarsi attraverso una turnazione a settimane alterne (part-time verticali) di 40 ore per ventiquattro unità reparto puntatura-stampaggio; a 32 ore settimanali attraverso una turnazione concentrata in un unico periodo nell'arco del mese per otto unità del reparto attrezzerie e comunque secondo quanto stabilito nel verbale e prospetto allegato al decreto ministeriale, su un organico di quarantuno unità, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unità di Borgaro Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali da realizzarsi attraverso una turnazione a settimane alterne (part-time verticali) di 40 ore per ventiquattro unità reparto puntatura-stampaggio; a 32 ore settimanali attraverso una turnazione concentrata in un unico periodo nell'arco del mese per otto unità del reparto attrezzerie e comunque secondo quanto stabilito nel verbale e prospetto allegato al decreto ministeriale, su un organico di quarantuno unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilstar sarda, con sede in Cagliari e unità di Sarroch c/o Raffineria Saras (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per quindici lavoratori di cui all'allegato elenco costituente parte integrante del presente decreto su un organico di settanta dipendenti, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilstar sarda, con sede in Cagliari e unità di Sarroch c/o Raffineria Saras (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per quindici lavoratori di cui all'allegato elenco costituente parte integrante del presente decreto su un organico di settanta dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unità di S. Ippolito (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 35 ore settimanali per tre lavoratori, a 31 ore per quindici lavoratori, a 24 ore per due lavoratori ed a 20 ore per un lavoratore dei trentadue in organico, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 30 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unità di S. Ippolito (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 35 ore settimanali per tre lavoratori, a 31 ore per quindici lavoratori, a 24 ore per due lavoratori ed a 20 ore per un lavoratore dei trentadue in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Euromanifatture, con sede in Teramo e unità di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per cinquantadue dipendenti a tempo indeterminato dei cinquantasette in organico, secondo le modalità di cui all'allegato verbale di accordo del 16 dicembre 1993 che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di otto unità (impiegati) su un organico complessivo di settecentotrentacinque di cui ventiquattro impiegati, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ferriere Nord, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di otto unità (impiegati) su un organico complessivo di settecentotrentacinque di cui ventiquattro impiegati, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderia Altopascio, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali, con una prestazione lavorativa di 8 ore al giorno per 3 giorni per il personale operaio (ventinove unità) e con una prestazione di 4 ore giornaliere per 3 giorni a settimana e 6 ore giornaliere per 2 giorni a settimana per il personale impiegatizio (quattro unità) su un organico di trentotto lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. F lli Benaglio, con sede in Capezzano Pianore (Lucca) e unità di Capezzano Pianore (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore settimanali per ventitre lavoratori su un organico di ventisette unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l F.lli Benaglio, con sede in Capezzano Pianore (Lucca) e unità di Capezzano Pianore (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore settimanali per ventitre lavoratori su un organico di ventisette unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. G.V.A. Levorato, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e unità di Sarmeola di Rubano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali nei confronti di duecentosessantasette unità ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di nove unità a fronte di un organico complessivo pari a duecentottantasette lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14886 del 3 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. I.C.E. 82, con sede in Travagliato (Brescia) e unità di Travagliato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per sette lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per un lavoratore a part-time su un organico complessivo di venticinque lavoratori, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.E. 82, con sede in Travagliato (Brescia) e unità di Travagliato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per sette lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per un lavoratore a part-time su un organico complessivo di venticinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Im.Co.R. - Impianti di condizionamento e refrigerazione, con sede in Taranto e unità di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì nei confronti di trentadue lavoratori a fronte di un organico complessivo di trentatre unità così come stabilito dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Im.Co.R. - Impianti di condizionamento e refrigerazione, con sede in Taranto e unità di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì nei confronti di trentadue lavoratori a fronte di un organico complessivo di trentatre unità così come stabilito dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unità di Fara Filiorum Petri (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di trentuno unità che si alterneranno su 2 turni giornalieri a rotazione, per il periodo dal 3 maggio 1993 all'11 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unità di Fara Filiorum Petri (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di trentuno unità che si alterneranno su 2 turni giornalieri a rotazione, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unità di Fara Filiorum Petri (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di trentuno unità che si alterneranno su 2 turni giornalieri a rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 2 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Internazionale Graniti, con sede in Masera, località Colonia (Novara) e unità di Masera, località Colonia (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per venti lavoratori su un organico complessivo di trentasette unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lascor, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di centosessantanove unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lascor, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di centosessantanove unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unità di Olgiate Comasco (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori a diciotto ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a 12 ore medie settimanali nei confronti di diciannove lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unità, per il periodo dal 22 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14256 del 23 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unità di Olgiate Comasco (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori a diciotto ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a 12 ore medie settimanali nei confronti di diciannove lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14650 dell'8 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jet Seta industrie, con sede in Villata (Vercelli) e unità di Villata (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per sessantasette lavoratori su un organico complessivo di ottantotto unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jet Seta industrie, con sede in Villata (Vercelli) e unità di Villata (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per sessantasette lavoratori su un organico complessivo di ottantotto unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Iory Style, con sede in Lammari - Capannori (Lucca) e unità di Lammari - Capannori (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per dieci lavoratori su un organico di ventotto unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maccanidraulica, con sede in Orbassano (Torino) e unità di Orbassano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali attraverso una turnazione di tipo verticale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di tredici lavoratori su un organico complessivo di diciassette unità, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maccanidraulica, con sede in Orbassano (Torino) e unità di Orbassano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali attraverso una turnazione di tipo verticale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di tredici lavoratori su un organico complessivo di diciassette unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paneletric, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinquantadue lavoratori (trentuno operai e ventuno impiegati) che rappresentano l'intero organico e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre con sede in Milano e unità di Pisticci (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di quindici unità e da 30 a 25 ore medie settimanali nei confronti di una unità su un organico complessivo di sedici unità, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r l Polo costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per otto unità, a 24 ore settimanali per cinquantadue unità, a 16 ore settimanali per tre unità e un orario ridotto del 41,68% su base annua, corrispondente a 21 settimane di sospensione dal lavoro nell'arco di dodici mesi per ottantuno lavoratori addetti ai settori produttivi secondo le modalità di cui all'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo, su un organico di duecentoventotto unità, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r.l Polo costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per otto unità, a 24 ore settimanali per cinquantadue unità, a 16 ore settimanali per tre unità e un orario ridotto del 41,68% su base annua, corrispondente a 21 settimane di sospensione dal lavoro nell'arco di dodici mesi per ottantuno lavoratori addetti ai settori produttivi secondo le modalità di cui all'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo, su un organico di duecentoventotto unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Prefabbricati Peruzzi, con sede in Somaglia (Milano) e unità di Somaglia (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per dodici unità, a 24 ore settimanali per nove unità, a 16 ore settimanali per trentaquattro unità, a 10 ore settimanali per una unità, a 8 ore settimanali per una unità, a 4 ore settimanali per sette unità, a 2 ore settimanali per una unità, il tutto nei confronti di sessantacinque unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Prefabbricati Peruzzi, con sede in Somaglia (Milano) e unità di Somaglia (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per dodici unità, a 24 ore settimanali per nove unità, a 16 ore settimanali per trentaquattro unità, a 10 ore settimanali per una unità, a 8 ore settimanali per una unità, a 4 ore settimanali per sette unità, a 2 ore settimanali per una unità, il tutto nei confronti di sessantacinque unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30,4 ore medie settimanali per tredici lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per diciassette lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per cinque lavoratori, a 30 ore medie settimanali per quattro lavoratori, a 32 ore medie settimanali per cinque lavoratori e a 20 ore medie settimanali per dieci lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a duecentonovantotto unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30,4 ore medie settimanali per tredici lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per diciassette lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per cinque lavoratori, a 30 ore medie settimanali per quattro lavoratori, a 32 ore medie settimanali per cinque lavoratori e a 20 ore medie settimanali per dieci lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a duecentonovantotto unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unità di Radicofani (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali (dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994) e a 25 ore medie settimanali (dal 1° febbraio 1994 al 31 ottobre 1994) per trentasette lavoratori (di cui un part e un addetto portineria il cui orario di lavoro, rispettivamente 30 e 48 ore settimanali, verrà riproporzionato in misura corrispondente) ed a 30 ore medie settimanali per un lavoratore su un organico di trentanove unità secondo allegato prospetto parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Rhibo Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unità di Radicofani (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali (dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994) e a 25 ore medie settimanali (dal 1° febbraio 1994 al 31 ottobre 1994) per trentasette lavoratori (di cui un part e un addetto portineria il cui orario di lavoro, rispettivamente 30 e 48 ore settimanali, verrà riproporzionato in misura corrispondente) ed a 30 ore medie settimanali per un lavoratore su un organico di trentanove unità secondo allegato prospetto parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sag Graziano, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali per quindici lavoratori, da 40 a 30 ore medie settimanali per trentotto lavoratori, da 40 a 26 ore medie settimanali per ventitre lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali per ventotto lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per quattro lavoratori, da 40 a 8 ore settimanali per settantasei lavoratori e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto a fronte di un organico di centonovantanove unità, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sag Graziano, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali per quindici lavoratori, da 40 a 30 ore medie settimanali per trentotto lavoratori, da 40 a 26 ore medie settimanali per ventitre lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali per ventotto lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per quattro lavoratori, da 40 a 8 ore medie settimanali per settantasei lavoratori e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto a fronte di un organico di centonovantanove unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santaniello costruzioni, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e unità di Caselle di Selvazzano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per diciannove lavoratori, a 20 ore medie settimanali per trentasette lavoratori, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a ottantadue unità, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santaniello costruzioni, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e unità di Caselle di Selvazzano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per diciannove lavoratori, a 20 ore medie settimanali per trentasette lavoratori, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a ottantadue unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali pro capite per le prime 17 settimane e ad orario pieno per le rimanenti 17 settimane così come stabilito nell'unito verbale di accordo che modifica parzialmente il precedente del 23 marzo 1993, anche esso posto in allegato, nei confronti di 24 lavoratori su un organico complessivo di centoventiquattro unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali pro capite per le prime 17 settimane e ad orario pieno per le rimanenti 17 settimane così come stabilito nell'unito verbale di accordo che modifica parzialmente il precedente del 23 marzo 1993, anche esso posto in allegato, nei confronti di 24 lavoratori su un organico complessivo di centoventiquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 6 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serr. Mac., con sede in Budoia (Pordenone) e unità di Budoia (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori dipendenti su un organico di cinquantasei unità, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serr. Mac., con sede in Budoia (Pordenone) e unità di Budoia (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori dipendenti su un organico di cinquantasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Milano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unità, a 14 ore medie settimanali nei confronti di una unità ed a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità e a 6 ore medie settimanali per una unità a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14996 del 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unità, a 14 ore medie settimanali nei confronti di una unità ed a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità e a 6 ore medie settimanali per una unità a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14997 del 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società industriale Manelli, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori che rappresentano l'intero organico e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale d'accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical Italia,

con sede in Castiglione Olona (Varese) e unità di Castiglione Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore medie settimanali nei confronti di 46 lavoratori su un organico complessivo di 203 unità, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical Italia, con sede in Castiglione Olona (Varese) e unità di Castiglione Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore medie settimanali nei confronti di 46 lavoratori su un organico complessivo di 203 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamat, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 20 lavoratori su un organico complessivo di 30 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Start, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 46 unità, da 30 a 22,5 ore medie settimanali per 4 unità part-time, da 20 a 15 ore medie settimanali per 5 unità part-time a fronte di un organico complessivo pari a 64 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T. Style, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e unità di Pieve S. Stefano (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 30% per 83 lavoratori su un organico complessivo di 103 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unità di Padova e Abano Terme (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 unità ed a 19 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità a fronte di un organico complessivo pari a 55 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unità di Padova e Abano Terme (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 unità ed a 19 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità a fronte di un organico complessivo pari a 55 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione friulana, con sede in Manzano (Udine) e unità di Manzano e Bagnaria Arsa (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 37 dipendenti su un organico totale di 41 unità secondo le modalità previste dal verbale d'accordo che si allega e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione friulana, con sede in Manzano (Udine) e unità di Manzano e Bagnaria Arsa (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 37 dipendenti su un organico totale di 41 unità secondo le modalità previste dal verbale d'accordo che si allega e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Video Staff di Chiesi Federico, con sede in Firenze e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per 5 lavoratori dipendenti costituenti la totalità dell'organico, secondo le modalità specificate nell'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

94A4382

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente la deliberazione 24 giugno 1994 in materia di prezzo medio europeo dei farmaci

Con ordinanza n. 680/94, notificata in data 8 luglio 1994, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza di sospensiva della delibera CIPE 24 giugno 1994 «Modificazione alle deliberazioni CIPE 25 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 1994 riguardanti la determinazione del prezzo medio europeo di acquisto dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1994.

94A4476

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore

universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali:

storia dell'architettura;

corso di laurea in architettura:

fisica tecnica;

restauro architettonico.

Gli aspiranti al traferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della facoltà interessata entro trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottate compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A4405

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali:

storia dell'urbanistica;

storia e metodi di analisi dell'architettura;

corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale:

analisi delle politiche pubbliche.

Gli aspiranti al traferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della facoltà interessata entro trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottate compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A4406

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75,

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 9 0 9 4 *

L. 1.300